



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. viii

ARTICOLO VIII

COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni dirette all'Organizzazione o al personale dell'Organizzazione presso l'Ufficio, e tutte le comunicazioni esterne dell'Organizzazione, trasmesse con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma, non sono soggette a censura o qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. Tale esenzione si estende anche, tra l'altro, a pubblicazioni, registrazioni informatiche, immagini fisse e in movimento, film e registrazioni sonore.
2. L'Ufficio ha facoltà di utilizzare codici e di inviare e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo corriere o in bollette sigillate, che godono degli stessi privilegi e immunità riconosciuti ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-viii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it